

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 380/2011 R.G. e riservata a sentenza all'udienza del 28.01.15, avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da:

Pi.As., (...) nata il (...) a Vinchiaturò (CB) e ivi residente al viale (...), rappresentata e difesa dal dott. Ro.Ci., in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Campobasso al Viale (...),

ATTRICE CONTRO

An. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., Avv. Gi.Pi., con sede in Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti An. e Ma.Pi., ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Campobasso, alla via (...), in virtù di procura posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

CONVENUTA E

Ed. S.r.l., in persona del legale rappresentante e amministratore unico p.t., sig. Ia.Gi., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi.Sa. e Fr.Ma., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fa.Pa. sito in Campobasso alla via (...), in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

NONCHÉ

Società Du. S.p.A., in persona del procuratore dott. Al.Be., delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto del 09.11.09, rep. 345073, racc. n. 22337, Notaio dott.ssa Ma.Bu., corrente in Milano, Largo (...), rappresentata e difesa dall'avv. Eg.Ia., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mi.Di. sito in Campobasso alla via (...) in virtù di mandato posto in calce alla chiamata di terzo,

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

MOTIVAZIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Pi.As. esponeva quanto segue:

- che in data 18.02.2010 alle ore 08:30 mentre percorreva a bordo del proprio veicolo la SS 87 con direzione Vinchiaturò - Campobasso, giunta in corrispondenza del km 126 iniziava un tratto di strada interessato da lavori di manutenzione stradale, e in prossimità di una curva impattava contro un segnale temporaneo di lavori in corso collocato in maniera inappropriata sull'area destinata alla circolazione;

- che a causa dell'impatto la vettura riportava danni pari ad Euro 600,00, come da preventivo depositato in atti;
- che con nota del 13.04.10 veniva richiesto alla convenuta di fornire gli estremi della Compagnia di Assicurazione per la definizione del sinistro;
- evidenziava che il segnalamento di cantiere stradale temporaneo andava posizionato sulla corsia di emergenza o sulla banchina, mentre nel caso de quo era posizionato sull'area destinata alla circolazione, pertanto sussisteva la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
- che si vedeva costretta ad adire la competente autorità giudiziaria al fine di far accertare e dichiarare l'An. unica responsabile del sinistro, e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, pari ad Euro 600,00 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'An. SpA, esponeva quanto segue:

- preliminarmente eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, poiché sosteneva che il sinistro si era verificato a causa dell'eccessiva velocità con cui procedeva parte attrice;
- evidenziava che la presenza dei lavori in corso, unitamente alla circostanza che la strada era molto trafficata, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad adottare una particolare attenzione e cautela;
- ed ancora sosteneva che la segnalazione lavori in corso andava collocata in corrispondenza dell'occupazione della carreggiata, proprio a tutela degli operai in modo da consentire un progressivo restringimento della carreggiata utilizzabile;
- inoltre precisava che i lavori venivano effettuati dalla Ed. S.r.l., e pertanto chiedeva l'autorizzazione alla sua chiamata in causa; contestava sia l'an che il quantum;
- concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che improponibile, inammissibile ed improcedibile, e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Ed. srl.

All'udienza del 10.03.2011 veniva autorizzata al chiamata in causa della terza Ed. srl.

Si costituiva la Ed. srl, in persona del legale rappresentante p.t., che esponeva quanto segue: - contestava sia l'an che il quantum debeat;

- evidenziava che la segnaletica era stata posta regolarmente, così come stabilito dal DM del 10.07.02, ovvero in modo visibile e leggibile per informare gli utenti;
- che l'attrice non adottava la dovuta diligenza, e procedeva a velocità elevata, pertanto il sinistro si era verificato per sua esclusiva responsabilità;
- concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché infondata sia in fatto che in diritto, e in via gradata in caso di accoglimento della domanda dell'attrice riconoscere la responsabilità dell'An. SpA, e autorizzare la chiamata in causa della Du. Ass.ni SpA al fine di manlevare e tenere indenne la Ed. srl. All'udienza del 22.06.11 veniva autorizzata la chiamata in causa della Du. Ass.ni SpA.

Si costituiva la Du. Ass.ni SpA, in persona del legale rappresentante p.t., che esponeva quanto segue:

- che la domanda era del tutto infondata, poiché il sinistro si era verificato per colpa esclusiva dell'attrice, la quale non si era adeguata pienamente alle norme del CdS;
 - riguardo alla responsabilità della Ed. srl, dal contratto di appalto si evinceva che l'An. era tenuta alla supervisione, pertanto sussisteva una sua responsabilità;
 - concludeva chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata sia in fatto che in diritto.
- All'udienza del 28.01.15 la causa veniva trattenuta a sentenza.
La domanda va accolta per i seguenti motivi.
Si osserva preliminarmente in diritto.

L'insidia o il trabocchetto secondo l'elaborazione giurisprudenziale si identificano con una situazione di pericolo occulto caratterizzato, dal lato oggettivo, dalla non visibilità, e dal lato soggettivo dalla non prevedibilità ovvero dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo e di conseguenza evitarlo. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex articolo 2043 del c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione, la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (Sezione 3 civile nella Sentenza del 20.02.2009, n. 4234). A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della pubblica amministrazione di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato.

Con una giurisprudenza recente, ormai costante (Cassazione 5445/2006 e 8847/2007), la Cassazione ha affermato che, quando sia accertato il pericolo stradale non segnalato dall'amministrazione proprietaria, come ad esempio, l'esistenza di un tombino che fuoriesce dal manto stradale, tale da provocare l'urto con le parti inferiori delle autovetture che fossero transitate su di esso, il giudice, nel verificare la responsabilità nel produrre l'evento dannoso, non deve limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma

deve accertare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia avuto la condotta omissiva colposa della pubblica amministrazione nella produzione del sinistro, in particolare in relazione al dovere di quest'ultima di adottare tutte le misure idonee a evitare che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e gli arrecasse danno.

Ritornando al caso de quo, la prova testimoniale ha confermato l'assunto attoreo.

Il sig. Se.Ri., che viaggiava sulla vettura dell'attrice, ha confermato quanto sostenuto dall'attrice, ossia che mentre percorreva la strada SS 87 impattava contro un segnale posto sulla carreggiata con lo specchietto destro, e ciò comportava la rottura del retrovisore esterno destro, e danni al parafrangente e alla porta anteriore destra.

Alla luce delle risultanze istruttorie, risulta pertanto evidente la responsabilità della terza chiamata in causa Ed. S.r.l. ex art. 2051 c.c., relativamente alla causazione del sinistro de quo, per non aver provveduto a rimuovere le anomalie presenti sul piano viario, poiché essendone la custode aveva il pieno dovere di rimuovere l'ostacolo, anche al fine di evitare situazioni di pericolo. Difatti dalla documentazione acquisita e dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, risulta provata l'insidia, ovvero è emerso che sul tratto di strada in questione era presente la segnaletica del cantiere stradale posta sulla corsia di marcia, e non sulla corsia di emergenza o sulla banchina, come stabilito dal CdS, e pertanto occupando parte della carreggiata, e tenuto conto che la strada in questione era a doppio senso di marcia, non era possibile evitare l'impatto, nonostante la diligenza della conducente. Per quanto concerne la convenuta AN. S.p.A., nella qualità di ente gestore del tratto di strada dove si è verificato il sinistro, risulta depositato in atti la documentazione con la quale è stata conferita alla ED. S.r.l. l'esecuzione dei lavori. Nel contratto di appalto, per espressa previsione contrattuale, la manutenzione delle opere è riservata all'impresa esecutrice dei lavori sino alla data di collaudo.

Pertanto va accolta la domanda di manleva proposta dalla convenuta AN. S.p.A. nei confronti della ED. S.r.l. Per quanto concerne il quantum, alla luce della documentazione depositata in atti, risulta corretta e congrua la somma di Euro 600,00, quale danno subito dal veicolo tg. (...), di proprietà dell'attrice, a seguito del sinistro de quo, come da preventivo depositato in atti.

Pertanto, l'Ed. S.r.l. e la Du. Ass.ni S.p.A., quest'ultima nella qualità di garante della predetta, vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della sig.ra Pi.As., della somma di Euro 600,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo, compensandole tra le altre parti in causa.
P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Campobasso dott. Carlo Cennamo, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pi.As. nei confronti dell'An. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché della Ed. S.r.l., in persona del legale rappresentante e amministratore unico p.t., sig. Ia.Gi., e della Società Du. SpA, in persona del procuratore dott. Al.Be., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede

- 1) accoglie la domanda proposta dalla sig.ra Pi.As.;
- 2) per l'effetto condanna l'Ed. S.r.l. e la Du. Ass.ni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, in favore della sig.ra Pi.As., della somma di Euro 600,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- 3) condanna altresì l'Ed. S.r.l. in solido con la Du. Ass.ni SpA, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, in favore della sig.ra Pi.As., che liquida in Euro 33 per esborsi, Euro 200,00 per compensi fase di studio, Euro 150,00 per compensi fase introduttiva, Euro 250,00 per compensi fase istruttoria, ed Euro 300,00 per compensi fase decisoria, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
- 4) compensa le spese tra le altre parti in causa. Così deciso in Campobasso il 20 maggio 2015. Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2015.